



## ORDINANZA N. 34 DEL 17-08-2017

**Oggetto: DIVIETO TEMPORANEO DI CACCIA**

### IL SINDACO

Premesso che annualmente viene approvato dalla Regione Veneto il calendario venatorio ai sensi dell' art.16 L.R. n. 50/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", e che il periodo stagionale di caccia interessa i mesi da settembre a febbraio a seconda delle specie;

Che presso Casara Andreon in località Campo Solagna è presente un importante sito didattico/turistico relativo alla 1^ guerra mondiale. Detto sito è base logistica dell'associazione Musei all'Aperto, che ha ripristinato con 20 anni di lavori tutte le vecchie opere e fortificazioni relative alla 1^ guerra mondiale, ricreando fedelmente come 100 anni fa le varie postazioni militari, gallerie, trincee e ricoveri.

Che il sito di Casara Andreon, per queste motivazioni, è divenuto meta di scolaresche provenienti dai vari istituti del Bassanese e non solo, oltre che da parte di numerosi turisti.

Rilevato che durante il periodo di caccia vi è pertanto un considerevole afflusso di studenti e turisti che visitano il sito e dove inoltre si svolgono lezioni storiche per gli alunni delle scuole.

Ritenuto pertanto il possibile verificarsi di situazioni di grave pregiudizio alla sicurezza ed alla incolumità degli studenti e turisti che potrebbe derivare dall'attività venatoria.

Ritenuta la necessità di porre in essere tutte quelle iniziative ed accorgimenti atti a prevenire tali eventualità.

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale attribuisce al Sindaco la competenza per l'adozione di provvedimenti urgenti al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

### ORDINA

**E' VIETATO, per le ragioni in premessa indicate, l'esercizio venatorio nell'area di Casara Andreon per un raggio di 150 m. dall'edificio principale.**

La presente ordinanza ha validità dalla data odierna e fino a revoca della presente.

Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

### DISPONE

Che il presente provvedimento sia inviato, ciascuno per quanto di competenza a:

- Regione del Veneto – Direzione Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo;
- Provincia di Vicenza – Ufficio Caccia;
- Comando dei Carabinieri di Solagna;

Ordinanza Ordinanze n.34 del 17-08-2017 COMUNE DI POVE DEL GRAPPA

- Corpo Forestale dello Stato di Bassano del Grappa;
- Comando di Polizia locale del distretto VI2A
- Ambito territoriale di caccia N. 1 VI "VICENZA NORD"

E sia adeguatamente pubblicizzato mediante affissione all'Albo pretorio online del comune e presso la zona interessata;

#### AVVERTE

ai sensi dell'articolo 3, comma 4° della legge L. 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR di Venezia entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.



IL SINDACO  
MOCELLIN Cav. ORIO